

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 218

Anno 46

10 novembre 2015

N. 288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2015, N. 1613

**Programma regionale per interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo in attuazione dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2015, N. 1613

Programma regionale per interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo in attuazione dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", come modificata con L.R. 2 ottobre 2006, n. 17;

Rilevato che la suddetta legge ed i criteri attuativi erano stati oggetto di esame favorevole di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 18 marzo 1999;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014;

- la nota Ares(2014)3771916 del 13 novembre 2014 della Commissione Europea, con la quale si invitavano, tra l'altro, gli Stati membri a sospendere i regimi d'aiuto dopo la data del 31 dicembre 2014 e a notificarli nuovamente non appena possibile secondo le norme sopra richiamate;

Dato atto che la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", come modificata con L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 prevede tre diverse tipologie di contributi, tra le quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 lettera a) la concessione di contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (pubblicata su GUUE C 155/10 del 20/06/2008);

Richiamato in particolare l'art. 14 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina l'erogazione di aiuti per investimenti materiali ed immateriali a favore delle PMI attive nel settore della produzione primaria;

Atteso:

- che lo stanziamento effettivo - iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 - per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L.R. n. 43/1997, è pari ad Euro 200.000,00;

- che la sopra richiamata somma è stanziata sul Capitolo 18347 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi

rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" compreso nell'U.P.B.1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole";

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un nuovo programma regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2 lettera a), della L.R. n. 43/1997 a favore di organismi di garanzia operanti nel territorio regionale per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario, in relazione ad investimenti materiali o immateriali in imprese agricole attive nella produzione primaria, nella formulazione di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;

- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Ritenuto necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina: <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/consorzi-fidi/consorzi-fidi>;

Ritenuto infine di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in esito alla conclusione dell'iter di comunicazione alla Commissione Europea del regime istituito con la presente deliberazione, la definizione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33", n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Viste infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative

e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente, nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi,
delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un nuovo programma regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2 lettera a), della L.R. n. 43/1997 a favore di organismi di garanzia operanti nel territorio regionale per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario, in relazione ad investimenti materiali o immateriali in imprese agricole attive nella produzione primaria, nella formulazione di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che lo stanziamento effettivo - iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 - per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, è pari ad Euro 200.000,00;

4) di dare atto altresì che la sopra richiamata somma è stanziata sul Capitolo 18347 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, c. 1, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" compreso nell'U.P.B.1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole";

5) di prevedere che con successivo atto del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in esito alla conclusione dell'iter di comunicazione del regime istituito con la presente deliberazione, siano definiti i termini per la presentazione delle domande di aiuto;

6) di dare atto inoltre che le agevolazioni concesse sul regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

7) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015;

8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006;

9) di trasmettere alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Allegato**PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REG. (UE) N. 702/2014****1 PROMOZIONE DELLE FORME COLLETTIVE DI GARANZIA**

Con il presente programma la Regione Emilia-Romagna interviene, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, concedendo 200.000 euro in contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario esclusivamente per le imprese agricole attive ed iscritte all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

2 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari gli Organismi di garanzia composti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi, in via generale, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario.

Gli Organismi di garanzia debbono essere riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 700 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., iscritti ed attivi nell'anagrafe delle imprese agricole;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
 - la finalità di mutualità tra gli aderenti;
 - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni:

- tenere una contabilità separata e produrre un rendiconto per ogni tipologia di aiuto attivato con l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici finanziatori (garanzia fidejussoria, credito a medio-lungo termine);
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati sulle somministrazioni avute, interamente alle finalità previste dal relativo programma, con divieto di utilizzo per spese di gestione o funzionamento degli Organismi;
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe in atto, la loro entità, i beneficiari, i casi di sofferenza nonché tutte le altre informazioni specificatamente indicate per le diverse tipologie di aiuto;
- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le esclusioni, stabilite nel presente Programma.

3 Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo

Le domande con la richiesta del contributo per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie - Servizio Aiuti alle imprese - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna, nei termini indicati con atto del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, ed esclusivamente - previa apposizione della firma digitale - per posta certificata al seguente indirizzo: agsrail@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La richiamata domanda deve avere in allegato - in formato pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante - la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica sull'attività svolta dall'Organismo di garanzia;
- b) lo statuto in vigore, qualora modificato rispetto a

quello già agli atti della Regione Emilia-Romagna;

- c) il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante che, avvalendosi del fac-simile Allegato 1 al presente programma operativo, attesti con riferimento al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
- l'entità del capitale sociale nonché degli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi rischi, di riserva o garanzia);
 - le fidejussioni prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia;
 - i contributi versati dalla Regione per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto di quelli trasferiti al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 964/2007 - in applicazione del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012;
 - i contributi concessi per le finalità di cui al precedente punto, da altri Enti pubblici, riportando gli Enti stessi ed i relativi importi assegnati, tenendo conto di quanto precisato al precedente alinea per i contributi trasferiti a patrimonio;
 - il valore globale delle garanzie prestate dagli Organismi di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
 - l'importo complessivo dei prestiti concessi effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. iscritti ed attivi nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
 - l'eventuale conferma della validità dello statuto già agli atti della Regione Emilia-Romagna.

4 Percentuali di riparto e misura dei contributi agli Organismi di garanzia

Il presente programma prevede un contributo di 200.000,00 euro che verrà ripartito fra i Confidi richiedenti con atto dirigenziale sulla base dei criteri sotto indicati:

- per Euro 80.000,00 pari al 40% della disponibilità complessiva di Euro 200.000,00 in misura proporzionale all'entità del capitale sociale e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 120.000,00 pari al 60% della predetta disponibilità, in misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dai Confidi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda, relative esclusivamente ad imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. iscritti ed attivi nell'anagrafe della imprese agricole.

Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri sopra indicati, sommato al contributo già concesso dalla Regione ed a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri Enti pubblici, non potrà comunque superare la quota disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori. A tal fine, non sono ricomprese tra il contributo pubblico le somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012.

L'atto dirigenziale disporrà, contestualmente, il riparto fra gli Organismi di garanzia, la concessione e l'impegno.

5 Concessione della garanzia alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano il contributo regionale per l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle aziende socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio, per interventi rientranti nell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La garanzia del Fondo è rilasciata esclusivamente a favore delle imprese agricole iscritte ed attive nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna, relativamente agli investimenti sul territorio regionale ed interviene per una durata massima di cinque anni anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

Le garanzie del fondo, rilasciate nelle modalità sopra indicate, verranno concesse prioritariamente alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi.

6 Requisiti richiesti alle imprese agricole per l'accesso alle garanzie

Le imprese beneficiarie delle garanzie devono rientrare nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ed in particolare debbono essere imprese attive e iscritte all'anagrafe delle aziende agricole in Emilia-Romagna.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la garanzia non potrà essere prestata ad imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo Regolamento.

Analogamente dovrà essere rispettata la condizione in base alla quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

La garanzia non potrà inoltre essere prestata nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Le imprese beneficiarie devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni e possedere i requisiti di seguito riportati:

- essere in possesso di Partita IVA ed identificabili dal codice unico delle aziende agricole (CUAA);
- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., sezione agricola;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;
- avere una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio;
- non versare in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o versare in condizioni che possono determinare una delle situazioni suddette;

- produrre per il mercato.

Gli interventi realizzati devono rientrare nella tipologia di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globali dell'azienda, mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, purchè l'investimento vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Gli investimenti dovranno riguardare i seguenti costi ammissibili:

- a) costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al valore di mercato;
- c) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite del 10%, compresi gli studi di fattibilità;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici ed acquisizioni di brevetti e licenze.

Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi o vegetali, sono ammissibili i costi relativi ad interventi preventivi specifici.

I costi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione;
- e) acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo;
- f) investimenti irrigui ed energetici.

Gli importi garantiti non superano la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria.

Le garanzie non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

7 Garanzia

La garanzia prestata potrà avere una durata massima di cinque anni, anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

La garanzia non può coprire più dell'80 per cento di ogni finanziamento. Tale limite massimo deve essere progressivamente riparametrato al capitale residuo da rimborsare sul prestito ottenuto.

Il contratto di garanzia deve obbligatoriamente prevedere tra le ipotesi di escussione anche la dichiarazione di fallimento e ogni altra procedura concorsuale.

L'elemento di aiuto della garanzia è rappresentato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, dalla differenza

tra il premio effettivamente addebitato al beneficiario e il premio che dovrebbe essere pagato a prezzo di mercato per la garanzia stessa.

La Commissione europea, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle P.M.I. ha previsto, in considerazione della loro situazione specifica, la possibilità di utilizzare metodologie semplificate per la quantificazione degli aiuti.

Poiché gli interventi di garanzia sono rivolti alle piccole e medie imprese, il calcolo del valore dell'aiuto viene a determinarsi nel seguente modo:

Il calcolo dell'elemento di aiuto è determinato, annualmente e per ciascuna classe di rischio, moltiplicando l'importo del debito in essere per la differenza tra a) e b), dove:

a) rappresenta la percentuale di premio "esente" corrispondente cioè al valore minimo fissato dalla Commissione per la classe di rating;

e

b) rappresenta la percentuale di premio pagata dall'impresa mutuataria per la garanzia (premio addebitato).

I premi annuali minimi (premi esenti) sono quelli riportati, per le qualità creditizie corrispondenti alle diverse classi di rating, nella tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione 2008/C/155/02.

I premi "esenti" si applicano all'importo effettivamente garantito all'inizio di ciascun anno interessato.

Se la garanzia dura più di un anno i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Questa metodologia semplificata non può essere utilizzata per le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore, che, in termini delle qualità creditizie elencate nella sopra citata tabella, hanno una capacità di pagamento dipendente dal perdurare di condizioni favorevoli o si trovano o sono prossime allo stato di inadempimento.

Il valore della garanzia così calcolato è computato, in termini di equivalente sovvenzione lordo, ai fini del rispetto dei massimali d'intensità di aiuto di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia, dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ed in particolare:

- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza allorché sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei confronti dell'Istituto bancario.

Qualora l'Istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia prestata dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovrà:

- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme pagate sugli importi garantiti tramite la forma più conveniente da scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere le proprie ragioni di credito.

Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei beneficiari non può essere reintegrato con contributo regionale.

8 Rendicontazione

Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione, entro il **31 gennaio 2017**, le fidejussioni rilasciate dal **1 gennaio al 31 dicembre 2016** con riferimento al presente programma, attraverso la presentazione:

- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie concesse per gli investimenti previsti al paragrafo 6, con l'indicazione:
 - dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
 - delle tipologie di aiuto finanziate, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 6;
 - della data della domanda di aiuto dell'impresa socia;

- della data del provvedimento formale di rilascio della garanzia;
 - dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
 - della sua durata;
 - della garanzia prestata (importo garantito, percentuale garantita, valore della garanzia);
 - dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche convenzionate;
 - del piano bancario di ammortamento (in originale) dei finanziamenti garantiti;
 - delle schede di calcolo del valore della garanzia, predisposta dall'Organismo di garanzia sulla base del modello fornito dal Servizio Aiuti alle imprese;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state prestate nel pieno rispetto degli interventi ammissibili, della loro durata, dell'intensità del tasso massimo dell'aiuto nonché delle prescrizioni contenute nel presente programma.

La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo di garanzia è presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie - Servizio Aiuti alle imprese - Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna.

Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero la data di arrivo del protocollo regionale.

Entro i richiamati termini, la rendicontazione può essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, previa apposizione della firma digitale, anche per posta certificata al seguente indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it.

9 Controlli e sanzioni

Al fine di assicurare il rispetto del presente programma e dalle disposizioni comunitarie, il Servizio Aiuti alle imprese effettuerà i previsti controlli sull'attività svolta dagli Organismi di garanzia a valere sul presente programma

operativo, secondo le procedure già stabilite con determinazione dirigenziale n. 1831 del 17 febbraio 2014.

La violazione degli obblighi previsti dal presente provvedimento o dalle prescrizioni della Commissione Europea dalla legge regionale nonché dal presente programma, comporta:

- la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi.

10 Disposizioni finali

Le informazioni relative al regime di aiuto istituito con le presenti disposizioni sono reperibili al link:

<https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/consorzi-fidi/consorzi-fidi>

Tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 saranno inserite nel sito sopraindicato.

Sintesi delle informazioni relative alle presenti disposizioni sono trasmesse alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 702/2014, secondo le modalità e tempistiche indicate nei suddetti regolamenti.

Il regime di aiuto istituito con il presente programma entrerà in vigore solo a seguito del completamento della procedura comunitaria di avviso di ricezione da parte della Commissione, che verrà opportunamente comunicato sul sito sopraindicato.

Allegato 1**Fac-simile**

Spett.
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
 ECONOMIA ITTICA
 ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE
 SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
 Viale della Fiera, 8
 40127 BOLOGNA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto _____, nato a
 _____ (____), il __ / __ / ____, residente a
 _____,
 Via _____, n. _____,
 nella sua veste di _____ del

 con sede in _____, Via
 _____, n. _____, costituito il
 __/__/__ iscritto al n. _____ del
 _____, C.F. _____

D I C H I A R A

a valere sulla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2014, data di chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del Programma regionale di cui alla deliberazione n. ____ del _____ 2015, quanto segue:

- a) il capitale sociale, il fondo di riserva o garanzia, il fondo rischi nonché gli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori ammonta ad € _____ e sono così costituiti:

- capitale sociale € _____; (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014)
- fondo rischi per garanzie € _____; (voce n. ____ del bilancio al 31 dicembre 2014)
- riserve indivisibili € _____; (voce n. ____ del bilancio al 31 dicembre 2014)
- _____ € _____; (voce n. ____ del bilancio al 31 dicembre 2014)
- b) le fidejussioni (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014) prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia ammontano ad € _____;
- c) i contributi versati dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 della Legge 296/2006 ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014) ammontano ad € _____;
- d) i contributi versati da altri Enti pubblici per le finalità di cui alla precedente lett. c) - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014) ammontano ad € _____, e sono così costituiti:
- C.C.I.A.A. di _____ € _____;
- Provincia di _____ € _____;
- Comune di _____ € _____;
- _____ € _____.
- e) il valore globale delle garanzie prestate dall'Organismo di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della presente domanda (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014) ammonta ad € _____;
- f) l'importo complessivo dei prestiti concessi ed effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori

agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere al 31 dicembre 2014 - totale importo movimentato - (voce n. _____ del bilancio al 31 dicembre 2014) ammonta ad € _____;

- g) i soci iscritti al 31 dicembre 2014 risultano n. _____;
- h) è confermata la validità dello Statuto già trasmesso alla Regione Emilia-Romagna (se modificato indicarlo ed allegare nuovo Statuto).

Luogo e data

IL PRESIDENTE

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.